



Unicobas

NOTIZIE

informazioni e materiali per l'autogestione

a cura dell'Unicobas Scuola Toscana, via Pieroni 27, 57123 Livorno, tel 0586210116

anno 17 n°2 autorizzazione Tribunale di Livorno n°6 del 4 marzo 2003, direttore responsabile Claudio Galatolo,
redazione via Pieroni 27 Livorno, tel 0586210116, 15/12/2020 via Pieroni 27 Livorno

CONTINUA L'ASSALTO AL DIRITTO DI SCIOPERO DA PARTE DI GOVERNO E SINDACATI DI REGIME

Questo numero del giornale è dedicato alla continua erosione del diritto di sciopero, iniziata nel 1990 con la **legge 146, continuata con la legge 11 aprile 2000, n. 83** che l'ha integrata e approvata in data 2 dicembre 2020 all'accordo attuativo delle leggi precedenti sottoscritto all'ARAN da CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA ED ANIEF.

Questo accordo attuativo che contiene le disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero sostituisce e peggiora l'allegato al Ccnl 1998/2001 del 26 maggio 1999 e uniforma le procedure per tutte le sezioni del comparto Scuola, Università, AFAM, enti di ricerca.

Dopo la legge antisciopero del 146/90, voluta dal governo Andreotti e dai sindacati di regime per arginare la crescita del movimento cobas, in trent'anni hanno fatto strage del diritto di sciopero riducendolo al lumicino, tant'è vero che con questo accordo sono arrivati addirittura all'introduzione dello "sciopero virtuale".

LO SCIOPERO E' L'UNICA VERA ARMA CHE HANNO I LAVORATORI PER FAR RISPETTARE I PROPRI DIRITTI E PER CONQUISTARNE DEI NUOVI E L'EROSIONE TRENTENNALE DI QUESTO DIRITTO FONDAMENTALE HA SORTITO PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA UN EFFETTO DI ARRETRAMENTO CONTRATTUALE SIA IN TERMINI ECONOMICI CHE NORMATIVI.

Non è un caso che docenti ed ATA siano i meno pagati in Europa. Se non vogliamo peggiorare ulteriormente questa situazione bisogna non solo denunciare le malefatte del regime che si sta instaurando ma lottare per salvaguardare i diritti fondamentali.

Procediamo con l'analisi dettagliata dei punti essenziali del testo dell'accordo onde fugare dubbi e chiarire la gravità di quanto sta per essere applicato (l'accordo è stato trasmesso alla Commissione di Garanzia per la prescritta valutazione di idoneità dopodiché entrerà in vigore se non li fermiamo).

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

L'accordo si applica al personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca elencate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva stipulato il 13 luglio 2016.

ART. 2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

Vengono elencati i servizi che devono essere garantiti in caso di sciopero. Praticamente sono gli stessi che erano presenti nell'accordo sulla attuazione della legge 146/90 allegato al CCNL Scuola 1998-2001.

Comma 2: i contingenti del personale docente, educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 sono determinati sulla base di criteri generali che vengono elencati e "presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative individuano, in un apposito protocollo di intesa, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori."

Quindi la RSU viene scippata di questa trattativa a livello di istituzione scolastica.

Comma 4: "in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma."

Comma 5: "l'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
- b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla

base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lett. a)."

Un bel lavoro imposto ai dirigenti scolastici al fine di screditare i sindacati di base e convincere le famiglie a mandare i figli a scuola, a loro rischio e pericolo se non saranno effettivamente garantiti i servizi previsti.

Comma 6: "i dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi."

Nel contingente dei precettati per garantire il servizio vengono messi anche coloro che hanno comunicato la volontà di non scioperare. I dirigenti poi dovranno comunicare al ministero in dettaglio cosa sono riusciti a garantire, sperando di prendere buoni voti in pagella.

ART. 10 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

Comma 1: "La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso." **Praticamente immutato rispetto all'accordo precedente.**

Comma 3: "Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, i soggetti di cui al comma 2 (Ministero per scioperi nazionali, UST nel caso di scioperi territoriali) che ricevono la comunicazione sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa dell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero nonché delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate. Analoga comunicazione è effettuata dagli stessi soggetti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art. 11, comma 10."

Anche qui comunicazione alla stampa con dati, magari fasulli, riguardo agli scioperi precedenti onde disincentivare l'adesione agli stessi.

Comma 4: " ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;
- c) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto al comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a); l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;
- d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;
- e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettua-

zione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti

eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale; f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti;

Questo uno dei punti più negativi: viene esteso da 7 a 12 il periodo minimo di distanza tra uno sciopero e l'altro, anche se indetto da un'altra organizzazione.

Comma 5: "i competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro."

Comma 6: "in considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

- a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;
- b) in deroga a quanto previsto al comma 4, lett. c) nelle Istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili

ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a); a tal fine 5

ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;

c) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

f) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale."

Altro punto estremamente negativo dove al solito massimo dei giorni in cui si può scioperare (8 per materne e primarie e 12 per le secondarie) si aggiunge un altro limite: il monte ore di lezioni annue deve essere almeno del 90% per ogni classe, altrimenti lo sciopero è proibito.

Inoltre si impediscono scioperi dall'1 al 5 settembre e nei tre giorni successivi alle pause natalizie e pasquali.

Comma 11: "il contratto collettivo nazionale di comparto definirà altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero "virtuale", definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali."

Si introduce lo "sciopero virtuale" , ciliegina sulla torta di questo pasticcio avvelenato teso ad aumentare i già numerosi ostacoli posti all'esercizio del diritto di sciopero come per dire: "visto che ti abbiamo impedito quasi del tutto di scioperare in modo incisivo fai il masochista, lavora e rega-

laci i soldi.

ART. 11 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

In questo articolo vengono più o meno confermate le procedure e le tempistiche per indire gli scioperi, per quelli nazionali 6 giorni per esperire il tentativo di conciliazione dopodiché si può indire sciopero con un preavviso almeno di 10 giorni. In totale 16 giorni!

"Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alle precettazioni."

Come vedete nonostante che buona parte dei lavoratori delle scuola sia convinta che gli scioperi non servano a nulla, non impensieriscano i Governi e facciano anzi solo "risparmiare soldi allo Stato", i governi non la pensano così, anzi tendono ad affondare il coltello nella piaga onde convincere sempre di più gli sprovveduti che "tanto è inutile scioperare".

In realtà lo sciopero è l'unica arma che serve per rompere questo muro che stanno costruendo tra i lavoratori ed i loro diritti.

Le confederazioni Cgil e Cisl dal 2012 al 2017 hanno perso circa 1 milione di iscritti e altri ne perderanno se continuano a danneggiare i lavoratori firmando accordi e contratti capestro ma questo non basta, bisogna rafforzare l'alternativa, iscriversi all'Unicobas che tra i sindacati di base è quello che ha più a cuore la scuola .

UNICOBAS NOTIZIE -quindicinale-
aut.Tribunale di Livorno n°6 del 04/03/03
Direttore Responsabile: Claudio Galatolo

UNICOBAS
L'ALTRASCUOLA
sede regionale Toscana
via Pieroni 27,57123
Livorno, tel 0586210116

sede nazionale
Via Casoria 16, 00182
Roma, tel/fax 067027683
Puoi trovare questo e altro materiale agli indirizzi web:
www.unicobas.org
www.unicobaslivorno.it
email:
unicobas.rm@tiscali.it
info@unicobaslivorno.it

